

## Arcidiocesi di Urbino-Urbania-Sant'Angelo in Vado

Parrocchia di \_\_\_\_\_

### NULLA OSTA DEL PARROCO PER LA CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL BATTESIMO FUORI DALLA PROPRIA PARROCCHIA DI DOMICILIO

Io sottoscritto, Rev.do \_\_\_\_\_

concedo ai

Sig.ri \_\_\_\_\_

il nulla osta a celebrare il Sacramento del Battesimo

di cognome e nome \_\_\_\_\_

Luogo di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Data di Battesimo \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_

nella Chiesa di \_\_\_\_\_

per il seguente motivo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Ministro del Sacramento sarà il Rev.do \_\_\_\_\_

Luogo e data, \_\_\_\_\_

Firma del Parroco \_\_\_\_\_

La celebrazione del Battesimo secondo il Diritto Canonico: Can. 857 - §1. Fuori del caso di necessità, il luogo proprio del battesimo è la chiesa o l'oratorio. §2. Si abbia come regola che l'adulto sia battezzato nella propria chiesa parrocchiale, il bambino invece nella chiesa parrocchiale propria dei genitori, a meno che una giusta causa non suggerisca diversamente. Can. 858 - §1. Ogni chiesa parrocchiale abbia il fonte battesimale, salvo il diritto cumulativo già acquisito da altre chiese. Can. 859 - Qualora il battezzando, a causa della distanza dei luoghi o per altre circostanze, non possa accedere o non possa trasferirsi senza grave disagio alla chiesa parrocchiale il battesimo può e deve essere conferito in un'altra chiesa o in un oratorio più vicini, o anche in altro luogo decoroso. Can. 860 - §1. Fuori del caso di necessità, il battesimo non si conferisca nelle case private, a meno che l'Ordinario del luogo per grave causa non lo abbia permesso. §2. Negli ospedali, a meno che il Vescovo diocesano non abbia stabilito diversamente, non si celebri il battesimo, se non in caso di necessità o per altra ragione pastorale cogente.